

# COMUNICAZIONI DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA LIGURIA

## LA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI DI STUDI STORICI

### LA NUOVA DEPUTAZIONE E I SUOI ORGANI

S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale all'intento di riordinare e disciplinare gli Istituti di Studi Storici del Regno, dopo aver creato la Giunta Centrale degli Studi Storici nella quale sono rappresentati i quattro maggiori Istituti (per la storia romana, la medioevale, la moderna e la storia del risorgimento), ha provveduto a istituire diciassette R. Deputazioni come organi periferici della Giunta stessa.

A tal fine le anteriori Deputazioni sono state sciolte e le nuove hanno assorbito gli istituti e le associazioni di studi storici esistenti nella rispettiva circoscrizione.

Per effetto del R. Decreto 20 giugno 1935-XIII è stata costituita a Genova una Deputazione autonoma e con essa (Decreto Ministeriale 9 agosto) è stata fusa la Società Ligure di Storia Patria. Alla R. Deputazione, che estende la propria giurisdizione sulle provincie di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa-Carrara, sono state assegnate quattro Sezioni che a lor volta assorbono le precedenti Società o Istituzioni storiche: la sezione Ingauna (Albenga-Ventimiglia) e quelle di Savona, Pontremoli e Massa.

Come è stabilito nel Regolamento che si riporta, la R. Deputazione consta di Deputati, Corrispondenti e Soci. Con lettere 26 novembre 1935-XIII S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale ha assegnato alla Deputazione per la Liguria 30 posti di Deputato e 60 di Corrispondente: a questi posti sono chiamati in primo tempo, coloro che già appartenevano alla sezione ligure della R. Deputazione di Torino, alla sezione di Pontremoli della R. Deputazione di Parma e alla sezione di Massa della R. Deputazione di Modena. Successivamente saranno coperti i posti vacanti; cosicchè l'organizzazione della Deputazione ligure è ancora in corso.

Il Consiglio direttivo, come da lettera di S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, è per ora costituito, a norma dell'art. 4 del Regolamento, dai signori *Moresco Prof. Gr. Uff. Mattia*, Senatore del Regno, Presidente; *Spinola March. Comm. Paolo Alerame*, Vice Presidente; *Pandiani Prof. Cav. Emilio*; *Vitale Prof. Cav. Uff. Vito*.

Del Consiglio stesso faranno parte, non appena le nomine siano approvate dal Ministero, i quattro Presidenti delle Sezioni.

Ai soci della Società Ligure, assorbita dalla R. Deputazione, per informarli del mutamento avvenuto e della condizione pressochè immutata nella quale vengono a trovarsi è stata inviata una circolare nel dicembre 1935-XIV nella quale si davano le informazioni su accennate e si concludeva (e su queste parole si richiama ancora l'attenzione dei Soci):

« Con questa trasformazione la vecchia e gloriosa Società Ligure di Storia Patria, che tante benemerenze ha acquistato nel campo degli studi storici, asurge a nuova e più alta dignità; non muta ma prosegue con nuove forze e

nuovo carattere la propria missione. I Soci vitalizi e annuali della Società Ligure divengono soci della R. Deputazione e nulla è mutato per quanto riguarda così la quota dei soci annuali che rimane fissata in L. 30 come il diritto alle pubblicazioni e alla partecipazione ai lavori e al controllo finanziario del nuovo Istituto.

« La presidenza confida pertanto che i soci continueranno a stringersi intorno alla nuova istituzione, che vanta un luminoso passato e tiene un posto di primissimo ordine tra le consorelle italiane, e le daranno ancora tutto il loro appoggio morale e materiale, indispensabile perchè possa essere continuato e approfondito, nel nuovo clima storico e nelle nuove forme che ne sono la necessaria estrinsecazione, il proficuo e appassionato lavoro di indagine e di ricostruzione scientifica della storia della nostra Liguria che è tanta e tanto gloriosa parte della storia italiana ».

Non appena l'organizzazione della Deputazione sia compiuta, sulla base delle proposte che sono già state avanzate sarà cura del Consiglio Direttivo cominciarne regolarmente la vita convocando l'Assemblea. Intanto si porta a conoscenza dei Deputati e dei Soci che per convenzione col « Giornale Storico e Letterario della Liguria », vecchio e glorioso organo di cultura storica della regione, d'ora innanzi la R. Deputazione avrà come organo ufficiale delle proprie comunicazioni il Giornale stesso che sarà inviato a tutti i Soci. La Deputazione si assume con questo un cospicuo onere finanziario senza alcun maggiore peso per i soci e si augura che essi apprezzeranno questo suo sforzo rimanendole fedeli e procurando di accrescerne le file.

## REGOLAMENTO PER LE REGIE DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA

*approvato con R. D. 20 giugno 1935-XIII, n. 1176*

(estratto dalla « Gazzetta Ufficiale » n. 159 del 10 luglio 1935-XIII)

### FINI E COSTITUZIONE

#### ART. 1.

Le Regie Deputazioni di storia patria sono organi periferici della Giunta centrale per gli studi storici.

Esse hanno il compito di promuovere gli studi storici e di provvedere alla raccolta, alla pubblicazione ed alla illustrazione dei documenti, dei monumenti e delle altre fonti storiche secondo le direttive della Giunta.

Sono in numero di diciassette e le loro sedi e la loro sfera di azione vengono fissate dall'annessa tabella A.

#### ART. 2.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici, possono essere costituite, nell'ambito di ogni Regia Deputazione di storia patria, delle Sezioni.

Le Sezioni sono organi periferici delle Regie Deputazioni di storia patria e dipendono da esse.

#### ART. 3.

Per il conseguimento dei loro fini, le Regie Deputazioni di storia patria compilano annualmente un piano di lavoro, sulla base dei programmi proposti dai singoli membri e dalle singole sezioni.

Per le Regie Deputazioni che abbiano delle Sezioni il piano di lavoro stabilirà quale parte sarà compiuta da queste.

I piani saranno sottoposti, entro il mese di luglio, all'esame ed all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

#### ART. 4.

Le Regie Deputazioni di storia patria hanno personalità giuridica e sono rette da Consigli direttivi composti di un presidente, di un vice presidente e di due deputati. Nelle Deputazioni da cui dipendono delle Sezioni i presidenti di queste fanno parte del Consiglio, che viene così aumentato di tanti componenti quante sono le Sezioni.

Il presidente ed il vice presidente delle Regie Deputazioni sono nominati per Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici. Essi sono scelti fra i deputati.

Gli altri due membri del Consiglio sono scelti dal presidente della Regia Deputazione.

#### ART. 5.

Le Regie Deputazioni di storia patria si compongono di tre categorie di persone:

- 1) deputati;
- 2) corrispondenti;
- 3) soci.

Il numero dei deputati e dei corrispondenti è fissato per ciascuna Deputazione con decreto del Ministro per l'educazione nazionale; il numero dei soci è illimitato.

#### ART. 6.

I deputati sono nominati per Regio decreto, su proposta del Ministro per l'Educazione nazionale, sentite le singole Deputazioni.

I corrispondenti sono designati dalle Deputazioni e la loro nomina ha corso dopo l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.

I soci sono ammessi dal Consiglio direttivo delle Deputazioni o dal Direttorio delle Sezioni, su domanda degli interessati.

#### ART. 7.

I deputati delle Regie Deputazioni di storia patria sono scelti fra i cittadini italiani che possano collaborare alla loro vita e che siano venuti in notorietà negli studi storici, o che comunque abbiano acquistato particolari meriti verso le istituzioni di ricerca storica; i corrispondenti sono scelti fra quanti siano in grado di contribuire comunque agli studi cui ogni Deputazione si dedica.

Possono essere nominati corrispondenti anche degli stranieri, purchè in numero non superiore alla metà dei nazionali.

#### ART. 8.

Le Deputazioni, col concorso dei deputati assegnati alle singole Sezioni, si pronunziano sulla nomina dei nuovi deputati e sulla designazione dei nuovi corrispondenti in adunanza interna.

## ART. 9.

Le nomine dei deputati e dei corrispondenti sono fatte per ogni Regia Deputazione di storia patria, una volta all'anno.

## ART. 10.

I soci delle Regie Deputazioni di storia patria verseranno una quota annua determinata, per ogni Regia Deputazione, dalla Giunta centrale per gli studi storici.

## DELLE ADUNANZE

## ART. 11.

Le Regie Deputazioni di storia patria e le loro Sezioni tengono adunanze interne ed adunanze generali.

Alle prime partecipano i soli deputati, alle seconde tutti i membri.

## ART. 12.

Il numero e la periodicità delle adunanze generali sono stabiliti dal piano di lavoro delle singole Deputazioni.

## ART. 13.

Le adunanze interne sono convocate almeno una volta all'anno per l'approvazione dei piani di lavoro e per la discussione di tutti i problemi interni della Deputazione o della Sezione.

Le deliberazioni delle adunanze delle Sezioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo della Regia Deputazione interessata.

## ART. 14.

Le Regie Deputazioni di storia patria che abbiano delle Sezioni, terranno inoltre per l'approvazione dei piani di lavoro e in genere per la trattazione dei problemi che interessino la vita di tutta la Deputazione ogni anno non meno di due adunanze di tutti gli appartenenti alla Deputazione ed a tutte le sue Sezioni.

## ART. 15.

Le adunanze sono valide in prima convocazione se presenziate da almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle adunanze nelle quali le Regie deputazioni di storia patria debbano pronunziarsi sulla nomina dei nuovi deputati o designare i nuovi corrispondenti, qualora sia necessario procedere ad una seconda convocazione, questa non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

## DELLE DEPUTAZIONI E DELLE SEZIONI

## ART. 16.

I rapporti con le Autorità centrali sono tenuti dal Consiglio direttivo. Esso è l'organo direttivo della Deputazione, ne esercita l'amministrazione, provvede al conseguimento di tutti i fini di carattere generale, al buon andamento scientifico ed amministrativo delle Sezioni.

## ART. 17.

Il decreto costitutivo delle Sezioni delle Regie Deputazioni di storia patria determinerà la sfera d'azione ed il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

## ART. 18.

Ogni Sezione è retta da un Direttorio composto di un presidente e di due deputati.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il presidente della Regia Deputazione, gli altri membri sono nominati dal presidente della Regia Deputazione interessata.

## ART. 19.

I Direttori sovrintendono alla vita delle Sezioni; ne esercitano l'amministrazione; curano il conseguimento di ogni fine ad esse riservato.

## ART. 20.

Ogni Sezione svolge, nei limiti del proprio piano di lavoro, una attività analoga a quella della Deputazione da cui dipende.

## DELL'AMMINISTRAZIONE

## ART. 21.

L'anno finanziario ed accademico delle Deputazioni decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre successivo.

## ART. 22.

Il bilancio delle Deputazioni che abbiano delle Sezioni consta di due parti, una delle quali conterrà le voci relative al conseguimento dei fini perseguiti direttamente dalla Deputazione, mentre l'altra conterrà le voci relative al conseguimento dei fini assegnati alle singole Sezioni.

## ART. 23.

I bilanci sono compilati dal Consiglio direttivo della Deputazione.

Le singole Sezioni, però, determineranno l'impiego dei fondi ad esse assegnati, in conformità delle disposizioni di massima stabilite dal Consiglio direttivo, ed in ottemperanza al piano di lavoro.

## ART. 24.

Saranno in ogni caso riservate a favore delle Sezioni le entrate provenienti da contributi di enti pubblici, di privati, o comunque da assegnazioni fatte espressamente ad esse, salva la parte che potrà essere destinata al raggiungimento di scopi comuni.

## ART. 25.

Il Consiglio direttivo provvede entro il mese di luglio a compilare il bilancio preventivo ed, entro il mese di dicembre, a compilare il bilancio consuntivo.

I bilanci saranno affissi nella sede della Deputazione e di tutte le Sezioni, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori.

## ART. 26.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati annualmente dal Ministro per l'educazione nazionale. A essi si aggiungono, per l'esame dei conti delle Sezioni dipendenti, tanti membri quante sono queste.

I revisori dei conti delle Sezioni sono nominati dal presidente della Regia Deputazione interessata.

## ART. 27.

I membri del Consiglio direttivo ed i presidenti delle Sezioni sono tenuti a fornire sui bilanci tutte le spiegazioni che gli appartenenti alla Deputazione richiedessero.

## ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

## ART. 28.

Il presidente della R. Deputazione ha la rappresentanza legale dell'ente, ne convoca e ne presiede le adunanze, ne firma gli atti ufficiali, ne promuove ogni attività.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio di ogni sua funzione quando questi ne sia impedito.

Il presidente della Sezione rappresenta questa nei rapporti con le autorità locali, con le altre Sezioni e con i privati; convoca le adunanze, firma gli atti ufficiali, promuove ogni attività sociale.

## ART. 29.

Gli altri componenti del Consiglio direttivo delle Regie Deputazioni e del Direttorio delle Sezioni collaborano con i rispettivi presidenti nelle varie attività, secondo gli incarichi loro affidati.

## ART. 30.

I presidenti ed i componenti dei Consigli direttivi e dei Direttorii non potranno ricevere, per l'esercizio delle loro funzioni, nessuna indennità, sotto qualsiasi titolo, a carico dei bilanci delle Regie Deputazioni di storia patria.

In caso di missione potrà tuttavia essere corrisposto ad essi un trattamento uguale a quello stabilito per il personale dello Stato di grado quinto o sesto.

## DELLE PUBBLICAZIONI

## ART. 31.

I Consigli direttivi ed i Direttorii sovrintendono a tutte le pubblicazioni previste dai piani di lavoro.

## ART. 32.

Ogni Deputazione o Sezione determinerà, a volta a volta, le condizioni di invio delle pubblicazioni da essa curate e le categorie dei membri ai quali queste debbono essere inviate gratuitamente.

È in ogni caso obbligatorio lo scambio delle pubblicazioni fra le varie Deputazioni.

Due esemplari di tutte le pubblicazioni curate dalle Deputazioni e Sezioni saranno inoltre inviati alla Giunta centrale per gli studi storici ed uno a ciascuno degli Istituti storici nazionali.

## RAPPORTI CON LA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

## ART. 33.

Entro il mese di dicembre di ogni anno i presidenti delle Deputazioni trasmettono al presidente della Giunta centrale per gli studi storici una relazione sull'attività svolta.

Nelle Deputazioni che abbiano delle Sezioni le relazioni dei presidenti di queste si aggiungono alla relazione generale.

## ART. 34.

Ogni Deputazione è tenuta a presentare, non oltre il mese di luglio, al presidente della Giunta centrale per gli studi storici il bilancio preventivo, e, non oltre il mese di dicembre, il bilancio consuntivo, corredati l'uno e l'altro dalle relazioni dei revisori dei conti.

## ART. 35.

Gli istituti storici nazionali possono dare alle singole Deputazioni l'incarico di compiere ricerche e lavori specifici, che rientrino nel quadro delle attività di queste.

Gli incarichi vengono comunicati per tramite della Giunta centrale per gli studi storici, cui compete il determinare ogni modalità relativa ad essi.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 36.

Il deputato che, per motivi di salute, cessa dal partecipare attivamente ai lavori della Deputazione, può, con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, essere trasferito in una categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Il deputato che, per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente

comma, cessi dal partecipare attivamente ai lavori della Deputazione, può con R. decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, essere trasferito in una categoria di soprannumerari o, qualora le ragioni dell'inattività siano ingiustificate, essere dichiarato dimissionario.

I seggi occupati dagli emeriti e dai soprannumerari si considerano vacanti.

ART. 37.

Il giuramento previsto dagli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1933, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934, n. 90, viene prestato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della nomina. I presidenti delle Deputazioni giurano nelle mani del presidente della Giunta centrale per gli studi storici, i presidenti delle Sezioni e i deputati nelle mani del presidente della Deputazione.

ART. 38.

Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca della nomina del socio che venga meno ai doveri relativi al suo grado o che si renda indegno di appartenere alla Deputazione o comunque nuoccia al suo incremento o al suo prestigio.

ART. 39.

Le modificazioni che si rendessero necessarie alla tabella annessa al presente decreto, saranno approvate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici.

ART. 40.

L'ordinamento delle Regie Deputazioni di cui ai numeri 16 e 17 dell'unita tabella A è retto da particolari norme.

ART. 41.

Entro il 1935 sarà provveduto, con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici, alla nomina del primo nucleo dei membri delle Deputazioni di cui ai numeri 4, 12, 13 e 14 dell'unita tabella A, nonché al completamento dei membri delle altre Deputazioni.

ART. 42.

Ogni disposizione contraria al presente regolamento è abrogata.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re*  
*Il Ministro per l'educazione nazionale*  
DE VECCHI DI VAL CISON

TABELLA A

1. Regia Deputazione subalpina di storia patria. Sede: Torino. Circoscrizione: Stati Sabaudi con speciale riguardo alle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.



2. Regia Deputazione di storia patria per la Liguria: Sede: Genova. Circo-  
scrizione: le provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona ed in  
genere gli antichi domini della Repubblica di Genova.

3. Regia Deputazione di storia patria per la Lombardia. Sede: Milano.  
Circo-  
scrizione: le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova,  
Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed in genere i domini del Ducato di Milano.

4. Regia Deputazione di storia patria per la Sardegna. Sede: Cagliari. Cir-  
co-  
scrizione: le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

5. Regia Deputazione di storia patria per le Tre Venezie. Sede: Venezia.  
Circo-  
scrizione: le provincie di Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo,  
Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara  
ed in genere i domini della Repubblica Veneta.

6. Regia Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna. Sede: Bo-  
logna. Circo-  
scrizione: le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma,  
Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

7. Regia Deputazione di storia patria per la Toscana. Sede: Firenze. Circo-  
scrizione: le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pi-  
stoia e Siena.

8. Regia Deputazione di storia patria per le Marche. Sede: Ancona. Circo-  
scrizione: le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro.

9. Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria. Sede: Perugia. Circo-  
scrizione: le provincie di Perugia e Terni.

10. Regia Deputazione romana di storia patria. Sede: Roma. Circo-  
scrizione: le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo.

11. Regia Deputazione di storia patria per gli Abruzzi. Sede: Aquila. Cir-  
co-  
scrizione: le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

12. Regia Deputazione di storia patria per la Campania e il Molise. Sede:  
Napoli. Circo-  
scrizione: le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Na-  
poli e Salerno.

13. Regia Deputazione di storia patria per le Puglie. Sede: Bari. Circo-  
scrizione: le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

14. Regia Deputazione di storia patria per le Calabrie e la Lucania. Sede:  
Reggio Calabria. Circo-  
scrizione: le provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio  
Calabria, Matera e Potenza.

15. Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia. Sede: Palermo. Cir-  
co-  
scrizione: le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,  
Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

16. Regia Deputazione per la storia di Malta. Sede: Roma. Circo-  
scrizione:  
i domini del Sovrano Militare Ordine di Malta con speciale riguardo all'Ar-  
cipelago Maltese.

17. Regia Deputazione di storia patria per Rodi. Sede: Rodi. Circo-  
scrizione:  
i possedimenti delle Isole Italiane dell'Egeo.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re*  
*Il Ministro per l'educazione nazionale*  
DE VECCHI DI VAL CISMON